Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
RAGUSA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0139456 - 22/08/2013** - USCITA

OGGETTO: **Rinnovo consiglio camerale - Quesito in materia di apparentamento.**

Si fa riferimento alla nota n. 30130 del 19.08.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta camera ha rappresentato che è stata presentata, nei termini, la documentazione da parte delle associazioni di categoria per la partecipazione al procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

In particolare, le locali associazioni PMI Ragusa, Confcommercio, Confagricoltura, Confcooperative, Lega cooperative Ragusa e Un.I.Coop hanno presentato la prescritta documentazione ai fini della partecipazione all'assegnazione del seggio della cooperazione; in merito al medesimo seggio della cooperazione sono state presentate due dichiarazioni di apparentamento (all. E al d.m. 4.08.2011, n. 156) entrambe firmate, oltre che da altre diverse fra le predette associazioni, dalla stessa associazione di categoria, precisamente Lega Cooperative Ragusa.

Codesta camera ritiene che la contestuale sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Lega Cooperative Ragusa delle due dichiarazioni di apparentamento comporti l'impossibilità di considerare validamente espresse le due dichiarazioni stesse, attesa la palese contraddittorietà non sanabile delle due diverse volontà espresse nei due documenti dalla medesima associazione.

A parere di codesta camera sussistono le condizioni affinché venga adottato un provvedimento di irricevibilità delle due dichiarazioni di apparentamento, da notificare a tutti i firmatari delle due dichiarazioni al fine di consentire la ripresentazione delle domande da parte delle organizzazioni ognuna in modo disgiunto.

In proposito questo Ministero condivide il parere di codesta camera in merito all'impossibilità di considerare validamente espressa la volontà della stessa organizzazione di partecipare a due diversi apparentamenti con riferimento allo stesso seggio; relativamente alla impossibilità di sanare la contraddizione insita nella volontà di firmare le due dichiarazioni, questo Ministero, in ottica di salvaguardia per quanto possibile della maggiore rappresentatività derivante

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

dall'apparentamento e di salvaguardia del conseguente interesse degli altri firmatari della dichiarazione di apparentamento che non hanno apparentemente responsabilità di tale contraddizione, ritiene invece che l'irregolarità in questione possa essere sanata consentendo all'organizzazione firmataria di ambedue le dichiarazioni di rinunciare alla partecipazione a uno dei due apparentamenti, ovvero, in assenza di tale opzione, estromettendola d'ufficio da entrambi gli apparentamenti, salva la residua possibilità di accoglierne tardivamente la partecipazione al procedimento come singola organizzazione.

Tale soluzione, a seguito della conferma della volontà degli altri firmatari dell'apparentamento al quale la stessa ha rinunciato o della conferma da parte dei firmatari di entrambi gli apparentamenti in caso di estromissione da entrambi di tale organizzazione la cui adesione è irregolare, comporterebbe la possibilità di considerare l'apparentamento (o gli apparentamenti) per la sua (loro) rappresentatività residua, mentre l'organizzazione in questione, ove rinunci ad entrambi gli apparentamenti, potrebbe concorrere singolarmente.

A supporto delle predette considerazioni si trasmette una precedente risposta di questo Ministero ad un quesito formulato dalla Regione Veneto su analoga questione in cui, fatte salve le specificità di quel particolare caso, è stato fra l'altro motivatamente evidenziato che l'articolo 6 del DM 4 agosto 2011, n. 156, concernente lo scioglimento degli apparentamenti, da un lato, è direttamente applicabile solo alla diversa fase del procedimento di competenza dell'autorità regionale e, dall'altro, che la sua applicazione analogica nelle fasi anteriori del procedimento va esclusa nella parte in cui a tale disposizione può essere attribuito in negativo un valore sanzionatorio dell'irregolarità, ma può costituire, con particolare riferimento al comma 4 dell'articolo 6, un indicatore della complessiva volontà delle norme in questione di salvaguardare il più possibile in positivo la valutazione della rappresentatività residua dell'apparentamento e anche della rappresentatività della singola organizzazione rinunciataria o estromessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)